

# **COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**

## **Provincia di Treviso**

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA" CON RELATIVI IMPIANTI ANNESSI**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'11.02.2013, esecutiva.  
Depositato presso la Segreteria Comunale dal 21.03.2013 al 20.04.2013,  
non sono pervenute osservazioni

## Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione e di utilizzo dell'impianto sportivo denominato "Palestra polifunzionale di Via Mira" con relativi impianti annessi, di proprietà del Comune di Pieve di Soligo e concesso in gestione a terzi.
2. L'impianto di cui sopra e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e motoria e di quella ricreativa con gli adeguamenti del caso.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è garantito a tutte le società, ad associazioni sportive nonché a privati cittadini in forma associata o singolarmente.
4. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
5. Il Comune di Pieve di Soligo si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva di tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
6. Il Comune di Pieve di Soligo agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - a) **per Comune:** il Comune di Pieve di Soligo (TV);
  - b) **per impianto sportivo:** i luoghi opportunamente attrezzati, destinati alla pratica di una o più attività sportive e motorie, all'interno del complesso "Palestra polifunzionale di Via Mira";
  - c) **per attività sportiva:** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
  - d) **per concessione di costruzione e gestione:** l'abbinamento di attività di costruzione e manutenzione con attività di gestione degli impianti;
  - e) **per impianti a rilevanza economica:** quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

## Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
  - a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole;

- b) attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- c) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I.

#### **Articolo 4 - Concessione in gestione dell'impianto**

1. La gestione dell'impianto sportivo è affidata in concessione secondo le prescrizioni ed i termini previsti dal relativo contratto.

#### **Articolo 5 – Fruttori degli spazi**

1. Gli spazi dell'impianto sportivo sono fruibili dai seguenti soggetti:
  - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
  - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  - c) Istituzioni scolastiche;
  - d) Associazioni sportive dilettantistiche;
  - e) Società sportive professionistiche;
  - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
  - g) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato;
  - h) Associazioni, enti e organizzazioni per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, sociali e culturali.
2. In via residuale gli spazi possono essere sfruttati anche da soggetti aventi fini di lucro.

#### **Articolo 6 - Programmazione della fruizione della palestra**

1. Il concessionario provvede alla programmazione di tutte le attività di propria competenza.
2. L'uso dell'impianto sportivo ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La fruizione dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività nello stesso indicate e disciplinate.

#### **Articolo 7 - Modalità per l'assegnazione**

1. Il concessionario rilascia l'autorizzazione per la fruizione dell'impianto sportivo nel rispetto delle tipologie di utenti e delle fasce orarie di utilizzo fissate nel Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04.06.2012 in via preferenziale ai soggetti aventi sede nel Comune di Pieve di Soligo.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria e tariffa, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
  - a) attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
  - b) società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
  - c) società radicate nel territorio;
  - d) società od associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
  - e) attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali....).
3. L'uso degli impianti nel periodo scolastico è, di norma, riservato al mattino:
  - 3.1. alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del Comune di Pieve di Soligo che ne facciano richiesta nelle fasce orarie fissate nel Piano di cui al comma 1);
  - 3.2. a tutte le altre scuole qualora quelle di cui al punto 3.1 non abbiano presentato apposita richiesta, con la tariffa di cui alla fascia B) del sopra indicato Piano;
  - 3.3. ad altri soggetti, qualora disponibile:
    - alla tariffa della fascia B) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma precedente;
    - alla tariffa della fascia C) se soggetti diversi.
4. La durata della autorizzazione può essere:
  - continuativa, quando riguarda, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori ad un anno;
  - temporanea negli altri casi.
5. Si rinvia a quanto stabilito nel successivo art. 9 per la disciplina delle situazioni che possono determinare una sospensione della fruizione dell'impianto.

## **Articolo 8 - Procedure per la fruizione degli impianti**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 5 possono richiedere l'uso dell'impianto sportivo comunale presentando istanza su apposito modulo direttamente al concessionario della gestione che ne curerà anche l'iter amministrativo ed il relativo atto autorizzativo.
2. L'autorizzazione comporta il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi, e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria, ecc. ) e delle relative attrezzature.
3. La domanda per uso continuativo dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata, di regola, almeno 15 gg. prima della data richiesta. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.

5. I fruitori dell'impianto non possono a loro volta sub concedere l'uso dell'impianto loro assegnato senza la preventiva autorizzazione del concessionario.
6. Il Comune si riserva l'uso gratuito dell'impianto per un massimo di 10 giorni all'anno per manifestazioni ed eventi di interesse pubblico. La domanda dovrà essere presentata al concessionario, di regola, almeno 30 giorni prima della data richiesta.
7. Il Comune, al fine di ottenere uno spazio calmo a servizio degli spettatori di eventi o partite agonistiche (vedi parere CONI) autorizza sin d'ora il concessionario alla chiusura temporanea del tratto di Via Mira, dall'incrocio con Via Stadio e Via Battistella e fino all'attuale confine del campo di allenamento. Per tale chiusura il concessionario d'uso dovrà presentare adeguata richiesta al Comune per l'emissione dell'ordinanza di chiusura temporanea.

### **Articolo 9 - Sospensione delle autorizzazioni**

1. Il Concessionario può sospendere temporaneamente la validità delle autorizzazioni alla fruizione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni con semplice comunicazione ai fruitori data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per particolari ragioni tecniche contingenti, per la manutenzione degli impianti sportivi, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
3. Per le sospensioni derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'art. 8 del presente Regolamento nulla è dovuto dal Comune al concessionario e ai fruitori.

### **Articolo 10 - Norme generali sulla vigilanza e penalità per inadempienze**

1. Il concessionario della gestione ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e delle attrezzature.
2. Il Comune provvede periodicamente, anche con l'ausilio del gestore dell'impianto sportivo, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei richiedenti.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui fruitori e sul concessionario.
4. I fruitori della struttura sono tenuti nel rispetto delle norme del presente regolamento:
  - alla corretta utilizzazione dell'impianto;
  - alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

5. I fruitori che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.
6. Per quanto concerne le penalità e le modalità applicative in merito alle inadempienze si fa rinvio all'art. 10 del contratto di concessione.

### **Articolo 11 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Il concessionario si obbliga ad applicare i piani tariffari, gli sconti, le agevolazioni e ogni altra modalità presentata in sede di gara, IVA inclusa se dovuta.
2. Nel caso di utilizzo degli impianti per particolari manifestazioni (ricreative, sportive, culturali ecc.) il concessionario potrà determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso in funzione dell'utilizzo richiesto, fermo restando il rispetto del vincolo della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, nonché di quanto previsto all'art. 8 commi 5 e 6.
3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe e dai prezzi di accesso per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e delle associazioni e/o cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti spettano al concessionario.
4. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti e degli assegnatari è anticipato nella misura massima del 20%, salvo eccezioni motivate che devono essere contenute nei rispettivi atti autorizzativi.

### **Articolo 12 - Pubblicità e segnaletica**

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere autorizzata dal Comune ed è consentita previo pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce che:
  - il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
  - il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
  - l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la cartellonistica.
2. Il Comune si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc.) di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

3. Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con l'Amministrazione Comunale recante, dopo la dicitura "Comune di Pieve di Soligo", gli estremi dell'atto di concessione, l'indicazione del concessionario, gli orari di apertura e di chiusura, le tariffe amministrative, nonché il responsabile della struttura e degli impianti, con relativi recapiti, a cui gli utenti potranno rivolgersi per qualsiasi segnalazione. Nel cartello dovranno essere indicati i recapiti della Struttura Comunale incaricata della vigilanza.
4. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.
5. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno dei locali in concessione, copia del presente regolamento e di quello di polizia urbana al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

### **Articolo 13 - Custodia**

1. La custodia e vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché l'apertura e la chiusura dello stesso spettano al concessionario che le effettuerà mediante proprio personale così come stabilito nel contratto di concessione.

### **Articolo 14 - Bar ed esercizi pubblici**

1. Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi secondo le prescrizioni contenute nel contratto di concessione.

### **Articolo 15 – Impianti del tennis**

1. Il concessionario potrà gestire direttamente gli impianti del tennis o affidarli a terzi secondo le prescrizioni contenute nel contratto di concessione.

### **Articolo 16 - Revoca e risoluzione della concessione**

1. Si rinvia all'art. 19 del contratto di concessione.

### **Articolo 17 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle specifiche normative di settore vigenti.

### **Articolo 18 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di trenta giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.



## **INDICE:**

**Articolo 1 - Oggetto e scopo**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 - Classificazione delle attività sportive**

**Articolo 4 - Concessione in gestione dell'impianto**

**Articolo 5 - Destinatari della concessione di spazi**

**Articolo 6 - Programmazione della fruizione della palestra**

**Articolo 7 - Modalità per l'assegnazione**

**Articolo 8 - Procedure per la fruizione degli impianti**

**Articolo 9 - Sospensione delle autorizzazioni**

**Articolo 10 - Norme generali sulla vigilanza e penalità per inadempienze**

**Articolo 11 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

**Articolo 12 - Pubblicità e segnaletica**

**Articolo 13 - Custodia**

**Articolo 14 - Bar ed esercizi pubblici**

**Articolo 15 - Impianti del tennis**

**Articolo 16 - Revoca e risoluzione della concessione**

**Articolo 17 - Rinvii**

**Articolo 18 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**